



COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 19/10/2021

OGGETTO: ORDINANZA CON PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE PER IL PROPRIETARIO DI CANE MORSICATORE. ADEMPIMENTI A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E PROFILASSI ANTIRABBICA. (DDR N.164 DEL 16/11/2009; ORDINANZA MIN. SAL. 27/07/2021; ART 83 D.P.R. 08/02/1954 N. 320) – MICROCHIP N. 100237000048036 BG.

IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'Ordinanza Min. Sal. 6/8/2013, modificata dall'Ordinanza Min. Sal. 3/8/2015, da ultimo prorogata dall'Ordinanza Min. Sal. 27/7/2021:

- a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi, con spese a proprio carico;
- a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario;
- i servizi veterinari, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale;

Vista la nota della Questura di Rovigo acquisita al Prot.0061460/2021 del 1/9/2021 riguardante l'intervento eseguito in data 28/8/2021 per l'aggressione con morsicatura subita da un cane meticcio di taglia medio-piccola presso l'abitazione della proprietaria segnalante, ad opera di un cane sfuggito alla custodia del conduttore, mentre si trovava su fondo agricolo di proprietà dello stesso;

Vista, altresì, la nota dell'Azienda ULSS 5 Polesana del 13 settembre 2021, Prot.80574, acquisita al Prot.65011/2021 del 13/09/2021, con la quale il Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari comunica che, a seguito alla segnalazione alla Questura di Rovigo, ha provveduto agli adempimenti



COMUNE DI ROVIGO

di competenza, verificando che il cane morsicatore in questione è identificato con n. microchip 100237000048036 BG e contestualmente, allo scopo di prevenire altri episodi di morsicatura e obbligare il proprietario dei cani a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni, prescrive quanto segue:

1. il luogo di detenzione dei cani deve essere completamente delimitato da un'ideale recinzione, con proprietà di robustezza ed altezza adeguate alle caratteristiche fisiche degli animali allevati;
2. qualora venga utilizzato il fondo agricolo di proprietà, devono essere adottate tutte le misure necessarie per evitare che il cane sfugga al controllo del detentore.

Dato atto che, ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 - Regolamento di polizia veterinaria, Capo V, art.83, il Sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia, prescrivendo:

- l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
- l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;

Richiamato il vigente Regolamento di tutela degli animali e norme di polizia veterinaria, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 18/11/2008 e modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 17/03/2015), che prevede:

- all'art.2, che al Sindaco, sulla base del D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi;
- all'art.4 comma 4 che i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni

Dato atto che:

- l'evento descritto presenta il previsto requisito della contingibilità, intesa come situazione determinata da fatti temporanei ed accidentali e che, come indicato dall'ULSS 5 Polesana, si ritiene necessario che l'Amministrazione Comunale emetta un provvedimento a carico del proprietario dell'animale per prevenire ulteriori episodi di aggressione/morsicatura da parte dello stesso;
- la situazione di pericolo e/o emergenziale è da relazionare con il potenziale pericolo derivante dalla possibilità di ulteriori episodi di aggressione/morsicatura da parte dello stesso cane;
- la situazione creatasi presenta anche il previsto requisito dell'urgenza, inteso come situazione in cui sussistono fatti straordinari ed eccezionali, per cui occorre provvedere immediatamente, senza alcun indugio, per la tutela di un pubblico interesse;

Visti:

- il Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. 320/1954;
- la L. 14.08.1991, n. 281 in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;
- la L.R. 28/12/1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";



COMUNE DI ROVIGO

- il Decreto del Dirigente dell' Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare n. 164 del 16 novembre 2009;

Ravvisata nell'ambito degli adempimenti di competenza a tutela dell'incolumità pubblica e profilassi antirabbica, la necessità di procedere con l'adozione di apposita ordinanza verso il proprietario del cane identificato con n. microchip 100237000048036 BG, le cui generalità sono contenute nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

Visto il D. Lgs. n. 502/1992 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

al proprietario del cane identificato con microchip n. 100237000048036 BG, le cui generalità sono contenute nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, non ostensibile nel rispetto della riservatezza secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e dell'Ordinanza Min.Sal.6/8/2013, modificata dall'Ordinanza Min. Sal.3/8/2015, da ultimo prorogata dall'Ordinanza Min. Sal. 27/7/2021:

- di utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
- di utilizzare sempre la museruola ed il guinzaglio nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;
- di portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
- di osservare le seguenti prescrizioni impartite dai Servizi Veterinari dell'azienda ULSS 5 Polesana, con effetto immediato:
 1. il luogo di detenzione dei cani deve essere completamente delimitato da un'idonea recinzione, con proprietà di robustezza ed altezza adeguate alle caratteristiche fisiche degli animali allevati;
 2. qualora venga utilizzato il fondo agricolo di proprietà, devono essere adottare tutte le misure necessarie per evitare che il cane sfugga al controllo del detentore.

INFORMA

- che avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, ai sensi della L. n. 1034/1971, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971;
- che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza, il Comune avvierà nei confronti del destinatario del presente atto la procedura ai sensi dell'articolo 650 c.p. (denuncia presso la Procura della Repubblica di Rovigo);
- che l'Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è la Sezione Ambiente ed Ecologia del Comune di Rovigo;



COMUNE DI ROVIGO

- che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Suolo Fabbriati, Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente Ecologia, Sistemi Informativi.

DÀ ATTO

- che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
- che le informazioni necessarie per la notifica vengono riportate nel documento allegato che integra il presente atto, ma che viene sottratto alla pubblicazione in quanto contiene dati personali identificativi non necessari ed eccedenti rispetto alle finalità dello stesso;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente, alla sezione Amministrazione Trasparente/interventi straordinari e di emergenza.

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia:

- immediatamente notificata al proprietario del cane identificato con microchip n. 100237000048036 BG, le cui generalità sono contenute nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;
- inviata per i seguiti di competenza a:
 - 1) Azienda ULSS 5 Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari;
 - 2) Comando di Polizia Locale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale